

Parere del comitato (articolo 64)



Parere 15/2019 sul progetto di decisione dell'autorità di controllo competente del Regno Unito riguardante le norme vincolanti d'impresa di Equinix Inc.

Adottato l'8 ottobre 2019

Indice

1	Sintesi dei fatti.....	4
2	Valutazione.....	5
3	Conclusioni / raccomandazioni	5
4	Osservazioni finali	5

Il comitato europeo per la protezione dei dati,

visti l'articolo 63, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera f) e l'articolo 47 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE,

visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo 37 dello stesso, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018,

Visti gli articoli 10 e 22 del proprio regolamento interno del 25 maggio 2018, da ultimo modificato e adottato il 10 settembre 2019,

considerando quanto segue:

(1) Il ruolo principale del comitato è di garantire l'applicazione coerente del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) in tutto lo Spazio economico europeo. A tal fine, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera f), del RGPD prevede che il comitato emetta un parere ove un'autorità di controllo intenda approvare norme vincolanti d'impresa (BCR) ai sensi dell'articolo 47 del RGPD.

(2) Il comitato europeo per la protezione dei dati (di seguito «comitato») accoglie con favore e riconosce gli sforzi compiuti dalle imprese per rispettare le norme del RGPD in un contesto globale. Sulla base dell'esperienza maturata nel quadro della direttiva 95/46/CE, il comitato ribadisce l'importante ruolo delle norme vincolanti d'impresa per strutturare i trasferimenti internazionali e il proprio impegno a sostenere le imprese nella definizione di tali norme. Il presente parere mira al conseguimento di tale obiettivo e tiene conto del fatto che il RGPD ha rafforzato il livello di protezione, come emerge dai requisiti di cui all'articolo 47 del suddetto e, inoltre, ha conferito al comitato il compito di emettere un parere sul progetto di decisione dell'autorità di controllo competente (autorità capofila per le BCR) relativa all'approvazione delle BCR. Questo compito del comitato intende garantire l'applicazione coerente del RGPD, anche da parte delle autorità di controllo, dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento.

(3) Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, del RGPD, in mancanza di una decisione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e previa disponibilità di diritti azionabili degli interessati e mezzi di ricorso effettivi. Un gruppo imprenditoriale o un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune possono offrire tali garanzie mediante l'uso di BCR che siano vincolanti giuridicamente, conferiscano espressamente agli interessati diritti azionabili e soddisfino una serie di requisiti (articolo 46 del RGPD). I requisiti specifici elencati nel RGPD rappresentano il contenuto minimo che le BCR devono specificare (articolo 47, paragrafo 2, del RGPD). Le BCR sono soggette all'approvazione dell'autorità di controllo competente, in conformità al meccanismo di coerenza definito dall'articolo 63 e dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera f), del RGPD, a condizione che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 47 del

RGPD nonché i requisiti stabiliti nei pertinenti documenti di lavoro del Gruppo «Articolo 29» ⁽¹⁾, approvati dal comitato.

(4) Il documento di lavoro WP256 rev.01 del Gruppo «Articolo 29» ⁽²⁾, approvato dal comitato, definisce gli elementi che devono figurare nelle BCR per titolari del trattamento, inclusi gli accordi intra-societari, ove applicabili, e il modulo di domanda. Il documento di lavoro WP264 del Gruppo di lavoro «Articolo 29», approvato dal comitato, formula raccomandazioni ai richiedenti per aiutarli a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 47 del RGPD e al WP256 rev.01. Inoltre, il WP264 informa i richiedenti che la documentazione presentata è soggetta a richieste di accesso ai documenti, conformemente alle leggi nazionali applicabili alle autorità di controllo. Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del RGPD, il comitato è soggetto al regolamento n. 1049/2001.

(5) Tenuto conto dei requisiti specifici delle BCR di cui all'articolo 47, paragrafi 1 e 2, ciascuna domanda deve essere trattata individualmente e facendo salvo l'esame di altre BCR. Il comitato ricorda che le norme vincolanti d'impresa dovrebbero essere adattate alle specifiche situazioni per tenere conto della struttura del gruppo di società cui si riferiscono, del trattamento effettuato da tali società, nonché delle politiche e delle procedure da esse stabilite per la tutela dei dati personali ⁽³⁾.

(6) Il parere del comitato è adottato ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, del RGPD in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato, entro otto settimane dalla delibera del presidente relativa alla completezza del fascicolo. Su decisione del presidente del comitato, tale termine può essere prorogato di ulteriori sei settimane, tenendo conto della complessità della questione.

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1 SINTESI DEI FATTI

1. Conformemente alla procedura di cooperazione definita dal documento di lavoro WP263 rev.01, il progetto di BCR per titolari del trattamento di Equinix Inc. è stato esaminato dall'autorità nazionale per la protezione dei dati personali del Regno Unito, ossia l'Information Commissioner, in veste di autorità di controllo capofila per le BCR.
2. Il 25/09/2019, l'Information Commissioner del Regno Unito ha presentato il progetto di decisione in merito alle BCR di Equinix Inc., invitando il comitato ad esprimere un parere ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, del RGPD. La decisione concernente la completezza del fascicolo è stata resa il 25/09/2019.

⁽¹⁾ Il Gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE.

⁽²⁾ Gruppo di lavoro «Articolo 29», Documento di lavoro che istituisce una tabella degli elementi e dei principi che devono figurare nelle norme vincolanti d'impresa, riveduto da ultimo e approvato il 6 febbraio 2018, WP256 rev.01.

⁽³⁾ Tale parere è stato espresso dal Gruppo di lavoro «Articolo 29» nel documento di lavoro che istituisce un quadro per la struttura delle norme vincolanti d'impresa, adottato il 24 giugno 2008, WP154.

2 VALUTAZIONE

3. Il progetto di BCR di Equinix Inc., contenuto nella Global Privacy Policy e nelle relative appendici, si riferisce al trasferimento di dati personali da soggetti appartenenti al gruppo di Equinix Inc. nel SEE verso soggetti appartenenti al gruppo posti al di fuori del SEE, e al trattamento di tali dati da parte dei soggetti in questione al di fuori del SEE. Le categorie di interessati pertinenti includono dipendenti e contatti commerciali, ossia fornitori e venditori.
4. La società può applicare norme diverse per il trattamento e il trasferimento di dati personali che esulino dal campo di applicazione del presente progetto di BCR, anche se tali diverse norme possono essere incluse nello stesso documento, ossia la Global Privacy Policy.
5. Le BCR di Equinix sono state esaminate conformemente alle procedure definite dal comitato. Le autorità di controllo riunite nell'ambito del comitato hanno concluso che le BCR di Equinix presentano tutti gli elementi richiesti dall'articolo 47 del RGPD e dal documento di lavoro WP256 rev.01, in accordo con il progetto di decisione dell'autorità di controllo del Regno Unito sottoposto al parere del comitato stesso. Pertanto, il comitato non rileva la necessità di esprimere alcuna osservazione su specifiche problematiche.

3 CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI

6. Tenuto conto di quanto sopra e degli impegni che Equinix Inc. assumerà sottoscrivendo l'accordo intra-societario relativo alle BCR, il comitato ritiene che il progetto di decisione dell'Information Commissioner, l'autorità di controllo del Regno Unito, in merito alle BCR del gruppo Equinix possa essere adottato senza modifiche, in quanto tali BCR apportano garanzie adeguate per assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato in caso di trasferimento di dati personali a e di trattamento di tali dati personali da parte di membri del gruppo con sede in paesi terzi. Infine, il comitato ricorda le disposizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera k), del RGPD e al documento di lavoro WP 256 rev.01, che stabiliscono le condizioni di modifica o aggiornamento delle BCR da parte del richiedente, compreso l'aggiornamento dell'elenco dei membri del gruppo soggetti alle BCR.

4 OSSERVAZIONI FINALI

7. Il presente parere è rivolto all'autorità di controllo del Regno Unito e sarà reso pubblico ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 5, lettera b, del RGPD.
8. Conformemente all'articolo 64, paragrafi 7 e 8, del RGPD, l'autorità di controllo del Regno Unito dovrà comunicare al presidente la propria risposta al presente parere entro due settimane dal suo ricevimento.
9. Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera y), del RGPD, l'autorità di controllo del Regno Unito comunica la decisione finale al comitato affinché sia inserita nel registro delle decisioni nell'ambito del meccanismo di coerenza.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)